

## Le attività di impresa funebre

di Sereno Scolaro

L'incaricato del trasporto funebre deve essere munito, sia nel caso di trasporto all'interno del Comune che al di fuori del territorio comunale, dell'autorizzazione del Sindaco.

La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/93 affronta anche questo aspetto definendo l'incaricato del *trasporto funebre* come il dipendente o la persona fisica o la ditta che vi sia commissionata, incaricata.

Tale commissione, incarico, può essere data da:

- a. impresa funebre,
- b. ente locale.

Nel primo caso, l'impresa funebre deve essere in possesso (congiuntamente!) delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza ex art. 115 T.U.LL.PP.SS..

Nel secondo caso, l'ente locale deve svolgere il servizio pubblico nelle forme di gestione previste dagli artt. 22 e ss. della Legge 8.6.1990, n. 142.

Ma, contemporaneamente a questa individuazione, la circolare precisa che la natura del trasporto assoggetta l'incaricato del trasporto funebre alla normativa (penale) concernente gli incaricati di pubblico servizio e condiziona il trasporto all'uso dei mezzi a ciò idonei secondo le prescrizioni del DPR 285/90.

La circolare non ha costruito ("inventato") questa collocazione (incaricato del trasporto funebre come incaricato di pubblico servizio), e non l'avrebbe neppure potuto fare, ma si è limitata a dichiararlo, a formularlo in termini espliciti: infatti è proprio la natura del trasporto funebre a costituire, sotto il profilo sostanziale, questa specificità questa caratteristica.

Essa rileva sia sotto il profilo penale, sia sotto quello civile e questi aspetti andrebbero meglio meditati e approfonditi.

Per un approfondimento si rinvia a quanto pubblicato su ANTIGONE, n. 4/1993.

Dall'individuazione dei soggetti che possono *commissionare* il trasporto funebre all'incaricato del trasporto funebre, si può trovare un primo accenno ai requisiti formali per l'attività di impresa funebre, costituiti sia dall'autorizzazione amministrativa al commercio, sia dall'autorizzazione di pubblica sicurezza.

In parte, ciò costituisce una forzatura, dato che, al momento, non esiste una normativa specifica per lo svolgimento di questa attività

Anzi, non esiste neppure questo pallido tentativo di definizione dei requisiti amministrativi per lo svolgimento dell'attività di trasporto funebre.

Ma se il trasporto funebre può essere commissionato da un'impresa funebre, evidentemente l'attività di trasporto funebre non costituisce attività di impresa funebre.

Va quindi operare una ricerca per individuare il concetto di impresa funebre, per capire di che si tratti, o, se si vuole, quali attività imprenditoriali possano legittimamente venire svolte quando si possiedono quei due requisiti che la circolare del Ministero della sanità ha ricordato <sup>(1)</sup> essere necessari, quale sia il *target* dell'impresa funebre.

Il problema nasce dal fatto che, attualmente, non esiste una legislazione organica che regoli l'attività funeraria nel nostro Paese, ma neppure esiste una normativa che regoli quella parte dell'attività funeraria che è comunemente nota come "impresa funebre", o di onoranze funebri.

Se riflettiamo per un momento, il concetto di impresa funebre, o di onoranze funebri, che sembra così noto, così comune, ci troviamo di fronte a domande su quali siano i compiti, le funzioni, ecc. cui non riusciamo a dare una risposta basata di argomenti diversi da quelli che si hanno dalla percezione personale circa questa attività

Questo per diversi motivi, il principale dei quali è la mancata definizione normativa, ma non secondari non sono neppure quelli relativi alla percezione sociale dell'attività di onoranze funebri.

Spesso, si confonde questa attività con quella del trasporto, la cui identità è già stata qui esclusa.

---

<sup>1</sup> - Si parla di ricordo, in quanto oramai è fuori discussione come tali autorizzazioni amministrative si rendano necessarie, anche per orientamenti precedenti e consolidati del Ministero dell'interno, del Ministero dell'industria e commercio, oltre che di quello della sanità.

Oppure, si pensa alla persona che dichiara la morte, che ne cura gli adempimenti amministrativi ed organizzativi, che provvede ai necrologi, che vende le bare, ecc., cioè le attività che si percepiscono risultano estremamente varie ed articolate, spesso connesse tra di loro secondo criteri non omogenei in termini geografici e culturali.

L'individuazione dei *confini* dell'attività di impresa di onoranze funebri, forse, non può che essere ricercata attraverso un tentativo di descrizione, anche sommaria, delle differenti attività funeraria e cimiteriale.

Da questa descrizione, si può infine cercare di raggruppare le differenti attività in due gruppi, nel primo quanto NON COSTITUISCE attività di impresa di onoranze funebri, nel secondo quanto COSTITUISCE o PUÒ COSTITUIRE attività di impresa di onoranze funebri.

Questo criterio empirico risulta necessariamente impreciso, ma consente di costruire una griglia che complessivamente può rispondere alle esigenze.

Seguendo questo metodo empiricamente grossolano, si possono costruire, elencare i due gruppi di attività

GRUPPO 1 - Attività che NON COSTITUISCONO attività di impresa funebre:

- dichiarazione di morte
- accertamento della morte
- periodo di osservazione
- rilascio del permesso di seppellimento
- autorizzazione alla cremazione
- autorizzazione al trasporto di cadavere, di resti mortali, di ossa umane, di ceneri
- celle frigorifere (gestione ed esercizio ex DPR 285)
- costruzione ed esercizio di impianti di cremazione
- assicurazioni funerarie.
- altro.

GRUPPO 2 - Attività che COSTITUISCONO o POSSONO COSTITUIRE attività di impresa funebre:

- preparazione del defunto (vestizione, rasatura, ecc.)
- costruzione del feretro
- fornitura del feretro
- allestimento della camera ardente
- stampa di avvisi funebri
- diffusione di avvisi funebri
- organizzazione del servizio di onoranze funebri
- stabilimento dell'orario, all'interno di quanto prescritto dalle ordinanze sindacali
- organizzazione dei riti
- fornitura ed allestimenti floreali
- trasporto funebre
- soste nel corso del trasporto funebre
- adempimenti amministrativi connessi con la scelta della sepoltura, ove non personali
- fornitura di lapidi o altre decorazioni sepolcrali
- installazione di lapidi o altre decorazioni sepolcrali
- costruzione ed esercizio di impianti di illuminazione votiva
- costruzione di manufatti cimiteriali
- opere di escavazione delle fosse
- opere di manutenzione e restauro di manufatti cimiteriali
- altro.

Ma a questo punto, vediamo che il percorso qui seguito non sia stato, forse, il più corretto, almeno sotto il profilo del risultato che si voleva ricercare, perché non ha portato, nella formazione dei due gruppi, a ciò cui si mirava, ma solo ad una distinzione tra *pubblico* e *privato*, privatizzabile.

All'interno di questo ambito, sarà quindi necessario operare un'ulteriore distinzione (o più distinzioni).

Quindi dal gruppo 2 si potrebbero salvaguardare, e sempre allo scopo di capire che cosa costituisca impresa di onoranze funebri e alcune attività

- preparazione del defunto (vestizione, rasatura, ecc.)

- costruzione del feretro
- fornitura del feretro
- allestimento della camera ardente
- stampa di avvisi funebri
- diffusione di avvisi funebri
- organizzazione del servizio di onoranze funebri
- stabilimento dell'orario, all'interno di quanto prescritto dalle ordinanze sindacali
- organizzazione dei riti
- fornitura ed allestimenti floreali
- trasporto funebre
- soste nel corso del trasporto funebre
- adempimenti amministrativi connessi con la scelta della sepoltura, ove non personali
- fornitura di lapidi o altre decorazioni sepolcrali
- installazione di lapidi o altre decorazioni sepolcrali
- altro.

Il campo si è già ben ristretto, ma comprende ancora attività così numerose che sembrano ancora disegnare quel concetto di impresa di onoranze funebri, per cui può essere opportuno effettuare ancora altri tagli, giungendo ad una griglia più limitata:

- preparazione del defunto (vestizione, rasatura, ecc.)
- fornitura del feretro
- allestimento della camera ardente
- diffusione di avvisi funebri
- organizzazione del servizio di onoranze funebri
- stabilimento dell'orario, all'interno di quanto prescritto dalle ordinanze sindacali
- organizzazione dei riti
- fornitura ed allestimenti floreali
- trasporto funebre
- soste nel corso del trasporto funebre
- adempimenti amministrativi connessi con la scelta della sepoltura, ove non personali.

Questa può sembrare una griglia abbastanza accettabile, specie se si tiene conto che vi possano essere imprese di maggiore spessore che prestano anche altri servizi o imprese di più piccola portata che riducono ulteriormente la quantità e la tipologia dei servizi prestati.

Se assumiamo, in astratto, che questa griglia rappresenti mediamente la tipologia di un'impresa di onoranze funebri, possiamo comprendere l'indicazione ministeriale relative alle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza, ma solo se si pensa che all'impresa che stampa in conto proprio gli avvisi funebri si determina immediatamente l'esigenza dell'ulteriore autorizzazione all'esercizio della stampa!

Ecco che si comprende anche un altro passaggio, un'altra esigenza, presente oggi sia negli ambienti associativi del settore di area privata, sia di area pubblica, cioè l'esigenza di una determinazione dei requisiti abilitanti all'esercizio dell'attività di impresa di onoranze funebri, ma anche della definizione stessa dell'impresa di onoranze funebri, di quale è il suo ambito di intervento.

Questo per uno scopo ben preciso : la definizione dell'ambito di intervento consente di delineare un rapporto corretto con l'utenza, se si ha in mente la funzione sociale dell'art. 42 Cost., ma anche di arginare fenomeni di abusivismo, che possono presentarsi <sup>(2)</sup>.

Si consideri che la definizione diventa strumentale ad una normazione, ma in genere l'impresa tende ad evitare, per propria natura, la normazione, che si traduce in una forma di presenza della Pubblica Autorità con funzioni più o meno autoritative, se non quando si senta l'esigenza di una tutela, di una protezione il cui valore controbilancia, spesso supera, gli effetti negativi di ogni normazione.

Ogni attività tende ad essere spontanea, a rifuggire, a sottrarsi da vincoli normativi, sin tanto che non si creano situazioni di pericolo e di rischio tali da giustificare, quale male minore, la norma.

Indicativo è il titolo del disegno di legge n. 1291 presentato al Senato della Repubblica il 10.6.1993: "*Regolamentazione del rilascio delle licenze per l'apertura e l'esercizio di una impresa funebre*", dove appare evidentissima l'esigenza di una difesa.

---

<sup>2</sup> - E che di fatto si realizza in numerose situazioni.

Se non vi fosse questa preoccupazione, forse si avrebbe avuto un diverso titolo, ad esempio: "*Norme per lo svolgimento dell'attività di impresa funebre*"<sup>(3)</sup>, o simili.

Difesa da quale pericolo? Sembra del tutto evidente che la preoccupazione principale riguarda il rilascio delle licenze, mentre l'esercizio di un'impresa funebre si colloca lateralmente come un accessorio marginale, come una formula astratta.

Questo va detto non per contestare il disegno di legge<sup>(4)</sup>, ma piuttosto per sottolineare che in questa ottica l'imprenditorialità non costituisce, o non sembra costituire, la motivazione di fondo, il nocciolo, il blocco di partenza, ma solo uno schermo dietro cui nascondere spinte di ben più basso profilo.

Soprattutto se queste spinte di basso profilo originano all'interno, non da settori in qualche modo esterni, cosicché si dovrebbero fare alcune considerazioni su questo fatto, sulla natura "interna" di questo e di altri elementi che determinano l'esigenza di una normazione: quando l'elemento determinante si collocasse esternamente, le soluzioni ipotizzabili potrebbero essere più lineari, e, in linea astratta, risolvibili con gli strumenti "interni", senza ricorrere alla normazione esterna, che importa comunque una limitazione, magari solo amministrativa, alle attività

Ma vi è qui anche un segnale ulteriormente contraddittorio, consistente nel fatto che esso segnala una carenza di solidarismo o la constatazione che esso non ha più spazio; si tratta di un aspetto su cui sarebbe opportuno un ripensamento, dal momento che la solidarietà non può essere solo strumentale, diretta a scambiare prestazioni fuori piazza, ma richiederebbe una maggiore tensione.

In materia di imprese di onoranze funebri è effettivamente oramai esigenza ineliminabile giungere ad una qualche forma di normazione, ma non per difesa da un pericolo "interno" (all'ambiente delle imprese di onoranze funebri) consistente nel rilascio di qualche licenza in più, bensì per collocare l'attività nell'ambito in cui necessariamente, volente o nolente, dovrà operare: sul mercato, e sul mercato europeo!

Il punto di fondo è questo: il mercato, l'imprenditorialità (e vi aggiungerei, la professionalità).

Attorno a questi aspetti va costruita una proposta di normazione, perché se non se ne tiene conto si rischiano le battaglie di retroguardia, di difesa dell'esistente, anche quando l'esistente è ben lontano da ogni concezione di imprenditorialità di confronto col mercato.

Ma ciò non deve stupire, né essere considerato come una critica, visto che l'imprenditoria italiana (dalla FIAT in giù) è più propinqua all'apparato pubblico, che non al mercato.

Ma *imprenditorialità* rischia di essere solo una parola, priva di significato, usata spesso a sproposito, per cui non sembra fuori luogo verificarne una definizione.

La migliore definizione (o almeno quella che mi sembra più significativa) di impresa, di imprenditore è rinvenibile, anche se ciò possa apparire quantomeno strano, nella previsione del Codice Civile:

*Libro V - Del Lavoro*

*Titolo II - Del lavoro nell'impresa*

*Capo I - Dell'impresa in generale*

*Sez. I - Dell'imprenditore*

*Art. 2082 - Imprenditore.*

È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

In queste poche parole vi è tanta saggezza e andrebbero meditate: probabilmente, se lo si facesse potremmo avere già fatto grossi passi avanti, verso un'impostazione più corretta della problematica sull'imprenditorialità

E disporremo di buoni elementi per capire il concetto di *mercato*, che poi costituisce l'arena su cui gli imprenditori si muovono.

Se si hanno presenti questi punti di riferimento, si possono trovare collegamenti e solidarietà laddove il confronto col mercato è comune e richiede sinergie, superando le confusioni terminologiche.

Se i punti centrali diventano l'impresa e il mercato, cioè il suo ambiente, se l'accento si colloca sulla *attività economica organizzata*, si scopre come la normazione possa muoversi non in una trincea

<sup>3</sup> - Una titolazione analoga ("Norme per l'esercizio dell'attività di impresa di onoranze funebri") si ritrova nella proposta di legge d'iniziativa del deputato NESPOLI, presentata il 21 settembre 1994, n. 1270 A.C., che fornisce la seguente definizione di impresa di onoranze funebri:

\*\*\* È impresa di onoranze funebri quella che presta professionalmente e con l'organizzazione dei mezzi necessari i servizi di onoranze funebri, inclusa la fornitura di cassa da morto, di articoli ed arredi funerari e cimiteriali, trasporto di salme secondo le disposizioni vigenti in materia, lo svolgimento di pratiche amministrative relative al decesso e quant'altro connesso all'espletamento di tale attività. \*\*\*\*

<sup>4</sup> - Peraltro, decaduto con lo scioglimento delle Camere che ha poi portato alla XII legislatura.

difensiva, ma secondo una strategia d'attacco, una strategia destinata a vincere, a valorizzare quegli elementi di solidarietà che sono necessari per ottenere i risultati di crescita complessiva di tutti i soggetti che operano nel settore.

A mio avviso, si deve dire che non sia più il tempo di contrapposte posizioni mentali, di autosovrastime, di concorrenzialità che magari giungono anche a negare l'imprenditorialità di asseriti concorrenti, allorquando si scopre poi che, in realtà il vero problema non è nel rapporto, dialettico si che si vuole, fra soggetti operanti nello stesso settore.

In precedenza, si sottolineava come certe problematiche nascessero all'interno, non dall'esterno, per cui occorre ricercare le alleanze più ampie possibili, le collaborazioni che possono "produrre" (e già esperienze di questo tipo hanno avuto luogo e, se mi è consentito, con risultati senz'altro positivi).

Se è consentito affrontare questo tema, per ottenere risultati positivi in tema di normazione occorre non camminare da soli, non pensare di essere autosufficienti, ma può essere opportuno disporre di una visione ampia dei problemi della categoria dell'imprenditorialità funebre, ricercare alleanze.

Vi è spesso un atteggiamento contraddittorio, oscillante, sui rapporti che possono intercorrere tra le organizzazioni imprenditoriali del settore, da un lato la Fe.N.I.O.F., dall'altro la Federgasacqua (settore funerario), questa ultima spesso sentita come un corpo estraneo, un concorrente temibile, privilegiato dalla sua natura pubblica, ecc..

Forse, qui vi è una percezione che risente di una confusione di fondo, che consiste nel fatto che la Federgasacqua, in quanto organizzazione rappresentativa di imprese pubbliche, è *sentita* come un interlocutore alternativo, è scambiata come un'autorità sovraordinata, non come un operatore del settore.

Si confondono, spesso identificandole, le imprese pubbliche con le autorità pubbliche, le imprese pubbliche con i Comuni o le USL.

E da tale identificazione si desumono probabili privilegi delle imprese pubbliche rispetto alle imprese private.

Quando si citavano esempi di risultati positivi, ci si voleva riferire proprio ad interventi nei quali si è instaurata una collaborazione tra queste due organizzazioni, oltre che con altre comunque operanti nel settore funebre, come la F.I.C. e la Specielegno (e con cui non sembra sussistere un'analoga rivalità), per la redazione dello schema di regolamento comunale tipo, per la circolare ministeriale, per alcune operazioni "culturali" che hanno visto una certa collaborazione e i cui risultati sono alla luce di tutti.

Ma si tratta non solo di operare d'intesa su questo o quell'obiettivo, ma ricercare le soluzioni che privilegino, valorizzino la ricchezza di esperienze di cui ogni organizzazione è portatrice.

Se si riesce a muovere in questa direzione, se si attivano dei canali di comunicazione, se si ricercano le forme di collaborazione caso per caso ritenute idonee, si sono forti probabilità di "portare a casa" una normazione dell'attività funebre che costituisca una vera valorizzazione dell'imprenditorialità funebre, che punti sulla definizione dell'attività dei requisiti, ma soprattutto che consenta una effettiva crescita della professionalità

E a questo punto si potrà anche intervenire con forza, congiuntamente, su una questione non secondaria, cioè sul versante della professionalità della Pubblica Amministrazione.

Non è un tema semplice, ma spesso le difficoltà vere nascono proprio qui.

Ogni Comune segue procedure diverse, ogni USL, a volte ogni singolo operatore, sia esso del Comune o dell'USL, segue procedure diverse, più o meno burocratizzate.

Sono temi che non possono essere affrontati singolarmente per la semplice considerazione che si tratta di affrontare non un organismo, ma un insieme sordinato di organismi, di soggetti, che spesso sono allo sbando perché mancano di indirizzi, di un orientamento comune, per i quali le competenze risultano confuse, spesso determinate più dal "si è sempre fatto così", dalla pratica che non dall'effettiva conoscenza della norma scritta.

Quante volte ci si muove sulla scia delle "sensazioni" personali, producendo o risolvendo problemi che avrebbero (= hanno) già risposte semplici e lineari nelle norme scritte ?

Ciò, ovviamente, vale non solo per gli operatori Pubblici (Comuni e USL), ma anche per gli altri soggetti variamente interessati.

In questo "ambiente amministrativo" così complesso, così articolato, così bisognoso di indirizzi, di orientamenti, la battaglia verso un'uniformità amministrativa, verso comportamenti, quanto meno, coerenti, diventa una battaglia improba, se non è coordinata, affrontata su più versanti, su più fronti.